

CHI PUO' RENDERE LA DICHIARAZIONE DI NASCITA:

Se i genitori (se minori di anni 16 devono aver ottenuto l'autorizzazione del tribunale) sono coniugati : • uno dei due genitori • un procuratore speciale • un medico o ostetrica • una qualsiasi altra persona che abbia assistito al parto Se i genitori (se minori di anni 16 devono aver ottenuto l'autorizzazione del tribunale) non sono coniugati: • la madre che intende riconoscere il figlio • il padre e la madre congiuntamente, se intendono riconoscere entrambi il figlio.

DOVE, QUANDO, COME:

ENTRO 10 GIORNI dalla nascita, nel Comune di nascita o nel Comune di residenza dei genitori. Se la denuncia di nascita avviene nel Comune di residenza del padre, questi dovrà dichiarare per iscritto che la moglie è d'accordo. In ogni caso il figlio sarà iscritto anagraficamente nel Comune di residenza della madre. Il dichiarante deve presentare un documento valido e l'attestazione di nascita rilasciata dalla struttura ove è avvenuto il parto.

ENTRO 3 GIORNI dalla nascita presso la Direzione Sanitaria dell'Ospedale ove è avvenuto il parto. In questo caso la Direzione Sanitaria invierà la dichiarazione di nascita nel Comune richiesto dai genitori. Il dichiarante deve presentare un documento d'identità valido. I genitori stranieri non residenti in Italia dovranno effettuare la denuncia nel Comune o nella Direzione Sanitaria ove è avvenuta la nascita. Se non conoscono la lingua italiana, devono essere accompagnati da un traduttore. Non sono più necessari i testimoni al momento della denuncia di nascita.

DOPO IL DECIMO GIORNO dalla nascita, la denuncia si effettua nel Comune di nascita o di residenza dei genitori, motivando le ragioni del ritardo per iscritto. Non ci sono penalità, tuttavia il ritardo verrà segnalato al Procuratore della Repubblica. Naturalmente sino al momento della presentazione della denuncia il bambino non risulterà iscritto nell'anagrafe della popolazione residente e la sua nascita non potrà essere certificata.

QUALE NOME ATTRIBUIRE: (articolo 35 del D.P.R. 396/2000 come modificato dall'art. 5, comma 2, legge 219/2012).

Al nato può essere attribuito un solo nome che corrisponda al sesso. Il nome può essere composto da più elementi onomastici fino ad un massimo di tre, anche separati da virgola esempio: Laura, Giovanna Aurora: solo il primo nome sarà riportato nelle certificazioni Laura Giovanna Aurora: i primi due nomi saranno riportati nelle certificazioni Laura Giovanna Aurora: tutti e tre i nomi saranno riportati nelle certificazioni E' vietato, inoltre, imporre al bambino lo stesso nome del padre vivente, di un fratello e di una sorella viventi. In caso di nascita di un cittadino straniero i diritti della personalità (nome, cognome ecc..) saranno regolati dalla propria legge nazionale come previsto dall'art. 24 della legge 218/1995.

BAMBINO NATO MORTO:

I genitori dovranno effettuare la denuncia nel Comune di nascita. Tale circostanza riguarda esclusivamente il bambino che nasce morto dopo la 28° settimana di gestazione. Si formerà solo l'atto di nascita, da cui si potrà certificare anche la morte.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO:

Codice civile, articoli dal 231 al 290 Legge 31 Maggio 1995 n. 218 D.P.R. 3 Novembre 2000, n. 396